



Trasmissione telematica corrispettivi giornalieri. Indicazioni operative

N. 22 11.06.2019

- **I soggetti obbligati e gli esoneri individuati dal MEF;**
- **L'individuazione del volume d'affari complessivo;**
- **Il passaggio dal registratore di cassa al registratore telematico;**
- **La presenza di più attività;**
- **Eventuali obblighi per il commercio elettronico indiretto.**

Sommario

Premessa	1
1. Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Soggetti obbligati.....	3
2. La decorrenza dell'obbligo in funzione del volume d'affari.....	3
3. L'individuazione del volume d'affari complessivo	3
4. Attività iniziata nel 2019 e decorrenza dell'obbligo	4
5. Soggetti esonerati dall'obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri	4
6. Attività esonerate. Permane l'obbligo di annotazione dei corrispettivi	4
7. Impianti di distribuzione carburante. Esonero entro precisi limiti.....	5
8. Trasmissione telematica dei corrispettivi in presenza di più attività.....	5
9. Commercio elettronico indiretto ed eventuale trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri	5
10. Trasmissione telematica dei corrispettivi. Obbligo anche per i "forfettari"	6
11. L'effettiva cadenza temporale di invio	6
12. Passaggio dai registratori di cassa ai registratori telematici (R.T.).....	6
13. Il passaggio al registratore telematico in presenza di più punti	7
14. Anticipazione degli obblighi su base volontaria	7
15. Credito d'imposta adeguamento tecnologico	8
16. Utilizzo credito d'imposta adeguamento tecnologico	8
17. La spettanza del credito d'imposta e i pagamenti tracciabili.....	8
18. Eventuali ulteriori esoneri rispetto al D.M. 10 maggio	9

Premessa

Il D.L. 119/2018 ha reso obbligatorie le previsioni di opzione afferenti la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per tutti i soggetti passivi iva che effettuano operazioni di cui all'art.22 del D.P.R. 633/1972 ossia commercio al minuto e attività assimilate.



L'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 così come modificato dal D.L. 119/2018, prevede che «A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata».



Nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi giornalieri D.L. 119/2018

SOGGETTI INTERESSATI	DECORRENZA OBBLIGO/ESONERO	NORMATIVA E PRASSI
Contribuenti con volume d'affari 2018 complessivamente superiore a 400.000 €	Obbligo a partire dal 1° luglio 2019	D.L. 119/2018- PROVVEDIMENTO A.D.E. DEL 18 APRILE 2019
Contribuenti con volume d'affari 2018 < o pari a 400.000	Obbligo dal 1° gennaio 2020	
Contribuenti che iniziano l'attività nel 2019	Escluse dall'obbligo per il 2019, non per il 2020	
Contribuenti individuati dal Decreto ministeriale di cui all'art.2, comma 1 D.Lgs 127/2015 (vedi D.M. MEF 10 maggio)	Esonero in funzione della tipologia di attività esercitata	

Contribuenti individuati dal Decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 6-ter D.Lgs 127/2015 (non ancora emanato)	Ipotesi di esonero in funzione delle zone geografiche di appartenenza; in tale caso le operazioni potranno essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale.	
Prima dell'intervento del D.L 119/2018		
SOGGETTI OBBLIGATI/IN OPZIONE	A PARTIRE DAL	NORMATIVA E PRASSI
VENDING MACHINE	1° APRILE 2017	D.LGS 127/2015.PROVVEDIMENTO A.D.E. 30 GIUGNO 2016
VENDING MACHINE SENZA PORTA DI COMUNICAZIONE	1° GENNAIO 2018	PROVVEDIMENTO A.D.E. 30 MARZO 2017
CESSIONE CARBURANTI-IMPIANTI AD ELEVATA AUTOMAZIONE (IMPIANTI GHOST)	1° LUGLIO 2018	Comma 909 Legge 205/2017 - PROVVEDIMEMNTO A.D.E.DEL 28 MAGGIO 2018 ADE/AGENZIA DOGANE E DEI MONOPOLI
OPZIONE - CONTRIBUENTI CHE EFFETTUANO COMMERCIO AL MINUTO E ATTIVITÀ ASSIMILATE	1° GENNAIO 2017	D.LGS 127/2015 - PROVVEDIMENTO 28 OTTOBRE 2016 - 18 APRILE 2019
<p>Il nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all'Agencia delle Entrate decorre dal 1° gennaio 2020 e sostituisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ la registrazione dei corrispettivi di cui all'articolo 24, primo comma, del decreto IVA (la quale, occorre evidenziare, resta comunque possibile su base volontaria); ⇒ le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. 		

L'ESPERTO RISPONDE

1. Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Soggetti obbligati

...? In via generale, quali sono i soggetti interessati dalle previsioni di cui all'art.2 del D.Lgs. 127/2015?

... Sono interessate dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, le attività di cui all'art. 22 del D.P.R. 633/1972, Decreto Iva.

In particolare:

- cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
- prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
- prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
- operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10 (decreto Iva);
- attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo;
- prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

2. La decorrenza dell'obbligo in funzione del volume d'affari

...? La decorrenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri è legata al volume d'affari;

nello specifico è necessario fare riferimento ad un volume d'affari previsionale 2019 o si considera quello conseguito nel 2018?

... Il volume d'affari da considerare è quello 2018; in particolare, il nuovo obbligo decorre dal 1° gennaio 2020 ma è anticipato al 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d'affari 2018 superiore a 400.000 euro annui. E' da precisare che, dal punto di vista strettamente operativo, il nuovo obbligo sostituisce:

- la registrazione dei corrispettivi di cui all'articolo 24, primo comma, del decreto IVA (la quale resta comunque possibile su base volontaria);
- le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima attuato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

3. L'individuazione del volume d'affari complessivo

...? Ai fini dell'individuazione del volume d'affari si considerano solo le attività al dettaglio o anche quelle svolte all'ingrosso?

... Per rispondere al suo quesito è necessario richiamare quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n° 47/2019; in tale sede è stato messo in evidenza come, in assenza di specifiche indicazioni contenute nell'articolo 2 del D.lgs. n. 127 del 2015, per "volume d'affari" non può che intendersi quello di cui all'articolo 20 del decreto IVA, a mente del quale: «*per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. [...]*».

In termini pratici, ai fini della decorrenza dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi si deve considerare il volume d'affari complessivo e non quello relativo ad una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe

L'ESPERTO RISPONDE

avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto IVA, sia altre attività soggette a fatturazione).

4. Attività iniziata nel 2019 e decorrenza dell'obbligo

...? Al netto di quanto detto al quesito precedente, per le attività iniziate nel 2019, ai fini della verifica della decorrenza dell'obbligo a partire dal 1° luglio 2018 è necessario fare riferimento ad un volume d'affari previsionale?

... La risposta è negativa; per le attività iniziate nel 2019 l'obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2020. In assenza di obbligo, resta, comunque, la possibilità di procedere agli adempimenti indicati (memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri) su base volontaria.

5. Soggetti esonerati dall'obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri

...? Il D.L.gs 127/2015 e ss.mm.ii rimanda ad un decreto del MEF circa l'individuazione dei soggetti esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Il decreto è stato effettivamente adottato in data 10 maggio; quali sono nello specifico i soggetti/operazioni esonerati?

... Il D.M. MEF del 10 maggio ha individuato le operazioni per le quali, in fase di prima applicazione, l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri non è tassativo (vedi tabella successiva):

- A. Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, del D.M. 13 febbraio 2015 e del D.M. 27 ottobre 2015;
- B. Prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;

- C. Fino al 31 dicembre 2019 per le operazioni collegate e connesse a quelle di cui alla lettera a) e b) nonché alle operazioni di cui all'art. 22 del D.P.R. 633/1972 effettuate in via marginale rispetto a quelle della lettera a) e b) o a quelle soggette all'obbligo di fatturazione ai sensi dell'art. 21 dello stesso decreto; sono considerate effettuate in via marginale, le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all'1% del volume d'affari dell'anno 2018;
- D. Alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale (ad esempio crociere internazionali).

Si ponga attenzione al fatto che le previsioni di esonero in commento, rivestono carattere temporaneo ossia come da art. 3 del decreto "con successivi decreti del MEF, sentite le associazioni di categoria, saranno individuate le date a partire dalle quali, verranno meno gli esoneri all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri" fissati dallo stesso decreto qui in commento.

6. Attività esonerate. Permane l'obbligo di annotazione dei corrispettivi

...? Per le attività esonerate dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi viene anche meno l'annotazione delle operazioni nel registro dei corrispettivi?

... Come specificato nel decreto M.E.F. del 10 maggio le operazioni esonerate di cui al quesito precedente per le quali non è effettuata la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, continueranno ad essere annotate nel registro dei corrispettivi, art. 24 Decreto Iva. Nello specifico, per le operazioni di cui alla lettera c) e d), come da tabella riportata nel quesito precedente, oltre all'annotazione nel registro dei corrispettivi, resta fermo l'obbligo di certificazione fiscale dell'operazione mediante ricevuta fiscale ovvero scontrino fiscale. E'

L'ESPERTO RISPONDE

comunque ammessa, in via facoltativa, la possibilità di procedere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri anche per le operazioni sopra elencate.

7. Impianti di distribuzione carburante. Esonero entro precisi limiti

...? L'esonero previsto dal decreto MEF del 10 maggio 2019 in favore dei distributori di carburante per le attività marginali riguarda anche la trasmissione dei corrispettivi giornalieri per le cessioni di benzina e gasolio effettuati dagli impianti c.d. ghost?

... Fino al 31 dicembre 2019, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante, sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri in riferimento a quelle operazioni di cui all'art. 22 del decreto Iva (commercio al dettaglio e attività assimilate) diverse dalla cessione di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori, i cui ricavi o compensi non sono superiori all'1% del volume d'affari dell'anno 2018; tali operazioni continuano ad essere documentate mediante ricevuta fiscale ovvero scontrino fiscale (si pensi ad esempio alla vendita al dettaglio di prodotti per la pulizia delle autovetture, occhiali, cd, ecc.). Anche in tale caso, ossia per le operazioni esonerate, rimane ferma la facoltà di provvedere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

L'esonero appena citato non intacca in alcun modo l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per la cessione di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori, obbligo che al momento riguarda gli impianti in cui il rifornimento avviene esclusivamente in modalità di self - service prepagato (impianti ghost) come da provvedimento Agenzia delle Entrate/Agenzia delle dogane e dei Monopoli datato 28 maggio 2018.

8. Trasmissione telematica dei corrispettivi in presenza di più attività

...? In merito all'obbligo di invio telematico dei corrispettivi giornalieri, laddove siano svolte con la stessa partita Iva due attività - nel caso specifico si fa riferimento ad un negozio di vendita di videogame e al contempo di noleggio di dvd, videogame, ecc. - la trasmissione telematica può essere effettuata con un unico misuratore fiscale?

... L'art. 36 del Decreto Iva, al comma 1, fissa un principio generale, **seppur con successive previsioni di deroga**, secondo il quale i soggetti che esercitano più attività applicano l'imposta unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo.

In base a quanto appena affermato, a parere di chi scrive, nel suo caso specifico sarà sufficiente un unico registratore telematico.

E' da segnalare che il D.L. 119/2018 e ss.mm.ii ha introdotto, per gli anni 2019 e 2020, un contributo riconosciuto sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti (c.d. misuratori fiscali/R.T.) per adempiere gli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Il contributo è pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento.

9. Commercio elettronico indiretto e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri


...? Si chiede se l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri riguarderà altresì il commercio elettronico indiretto.

... La memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri non riguarda, al momento, il commercio elettronico indiretto, in quanto assimilato alle vendite per corrispondenza (vedi risoluzione n°274/e 2009) e pertanto, non soggetto all'obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione), come previsto

dall'articolo 22 del decreto IVA, né all'obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell'articolo 2, lettera oo), del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696. Previsione confermata anche dall'art. 1 comma 1, del Decreto MEF sopra citato che all'art.1 prevede l'esonero dall'obbligo in commento, seppur in via non definitiva, per le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, del D.M. 13 febbraio 2015 e del D.M. 27 ottobre 2015, tra le quali rientrano le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni, a cui è assimilato il commercio elettronico indiretto. Tuttavia, i corrispettivi delle vendite dovranno essere annotati nel registro previsto dall'articolo 24 del decreto IVA, ferma l'istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse (vedi Risposta Agenzia delle Entrate, n° 9/2019).

10. Trasmissione telematica dei corrispettivi. Obbligo anche per i "forfettari"

...? Si chiede se l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri riguarda altresì i contribuenti forfettari.

 Per i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla Legge 190/2014 e ss.mm.ii, vige l'obbligo di certificazione dei corrispettivi, fatta eccezione per le attività esonerate ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 già sopra citato, purché, in ogni caso, ottemperino all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l'annotazione in un apposito registro cronologico, effettuata con le modalità previste dall'articolo 24 del decreto Iva. In base a quanto detto finora, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, salvo successivi interventi normativi ad hoc, riguarda altresì i contribuenti forfettari.

11. L'effettiva cadenza temporale di invio

...? In seguito all'intervento del D.L. 119/2018 si parla di obbligo generalizzato di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate; a tal proposito quali sono le scadenze temporali effettive entro le quali va effettuato l'invio?


 In merito al suo quesito, le specifiche tecniche allegate al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate datato 18 aprile hanno messo in evidenza come "la trasmissione dei dati giornalieri avviene con una frequenza variabile con un valore massimo dell'intervallo di 5 giorni. Per tutta la durata dei 5 giorni previsti, il Registratore Telematico deve ripetutamente tentare la trasmissione del file elaborato a seguito della chiusura giornaliera. Le forniture devono essere sequenziali ovvero deve essere inviato un progressivo di trasmissione, univoco per ogni Registratore Telematico". Il Registratore Telematico, qualora non sia in grado entro 5 giorni di trasmettere i files al sistema dell'Agenzia per mancanza di connettività, può trasferire il file sigillato elettronicamente a un altro dispositivo registratore telematico, RT (abbinato alla partita IVA dell' esercente), ovvero utilizzando apposite funzionalità disponibili sul portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle Entrate (anche da dispositivi mobili) per effettuare la trasmissione al fine di rispettare i suddetti termini. In tale ipotesi, l'esito della trasmissione viene trasmesso al registratore telematico da cui proviene il file ed è comunque consultabile all'interno di apposita area dedicata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Sulla base di quelle che sono le indicazioni fornite nelle specifiche tecniche, il termine massimo di invio è pari a 5 giorni.

12. Passaggio dai registratori di cassa ai registratori telematici (R.T.)

...? In che modo va gestito a livello operativo il passaggio da registratore di cassa a registratore telematico? Il registratore telematico fino all'entrata in vigore dell'obbligo di invio telematico

L'ESPERTO RISPONDE


dei corrispettivi giornalieri, può momentaneamente essere utilizzato come un semplice registratore di cassa?


 Nelle specifiche tecniche contenute nel provvedimento A.D.E. del 18 aprile, Provvedimento n° 99297, è stato messo in evidenza come la messa in servizio del registratore telematico può essere effettuata:

- *"congiuntamente all'attivazione dello stesso registratore telematico;*
- *successivamente alla data di attivazione, purché sia stata effettuata già la fase di attivazione comunicando una data di messa in servizio".*

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta n° 139/2019, fino alla data di messa in servizio, a meno che non è stata esercitata l'opzione per la volontaria trasmissione telematica dei corrispettivi (vedi Provvedimento A.D.E. 18 ottobre 2016), il Registratore Telematico può essere utilizzato dall'esercente come un normale Registratore di cassa. In termini pratici, ferma restando la memorizzazione e trasmissione dal 1° luglio 2019/1° gennaio 2020 è possibile sostituire (o aggiornare) gradualmente i propri registratori di cassa con i nuovi registratori telematici, utilizzando questi ultimi come i precedenti sino al 30 giugno 2019 (ossia come registratori di cassa), e metterli in servizio con le nuove funzionalità dal giorno successivo ossia dal 1° luglio.

13. Il passaggio al registratore telematico in presenza di più punti


 **Un contribuente svolge attività di ristorazione con più punti vendita/ristoranti; in tale caso è possibile gradualmente passare dal registratore di cassa a quello telematico anche in momenti differenti per i diversi punti vendita?**


 Con alcune precisazioni, la risposta è affermativa e confermata nella Risposta dell'Agenzia delle Entrate, n° 39/2019; al di là del diverso momento nel quale sono censiti e attivati gli apparecchi - **che può variare in ragione dei molteplici punti vendita in cui si svolge l'attività**

imprenditoriale di un soggetto - non vi è alcun effetto sulle modalità di certificazione delle operazioni, che rimangono le medesime già in essere (fattura/scontrino/ricevuta fiscale), per mutare unitariamente dal 1° luglio 2019, se obbligati da tale data, quando gli apparecchi saranno posti in servizio per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

In sostanza non vi è alcun obbligo di contemporaneo passaggio (censimento e attivazione) nei diversi punti vendita da un registratore di cassa tradizionale ad uno telematico, ma ciò che rileva è che tutti i punti vendita, alla data del 1° luglio 2019/1° gennaio 2020, siano messi in servizio per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

14. Anticipazione degli obblighi su base volontaria

 **Riprendendo il quesito precedente, una volta attivati i registratori telematici dei diversi punti vendita, è possibile anticipare gli obblighi legati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri?**

 Laddove il contribuente, su base volontaria, mette in servizio i registratori telematici prima del 1° luglio 2019, se obbligato da tale data, può conseguentemente procedere alla memorizzazione ed invio dei dati dei corrispettivi giornalieri nel rispetto dell'articolo 2, comma 1, del D.lgs. n. 127 del 2015, nonché del citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016 che vi ha dato attuazione; la memorizzazione e l'invio, fino alla suddetta data dalla quale è operativo l'obbligo, non sostituisce però la registrazione dei corrispettivi di cui all'art. 24 del decreto IVA. Ad ogni modo la messa in servizio dei diversi registratori telematici deve essere contestuale in riferimento ai diversi punti vendita, nel senso che non sono ammesse, per lo stesso soggetto passivo d'imposta, certificazioni dei corrispettivi giornalieri effettuate in forma promiscua - ossia in parte ex articolo 2, comma 1, del D.lgs. n. 127 del 2015 ed in parte tramite

L'ESPERTO RISPONDE

scontrino/ricevuta fiscale (ad esempio, in ragione dei diversi punti vendita).

15. Credito d'imposta adeguamento tecnologico

...? Si chiede di conoscere, essendo un commerciante al dettaglio, se sono state apportate modifiche alla disciplina del credito d'imposta previsto dal decreto fiscale D.L. 119, per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri.

... Il D.L. 119/2018 ha introdotto, per gli anni 2019 e 2020, un contributo per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti per adempiere gli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Il contributo - pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento - è riconosciuto sotto forma di sconto sul prezzo praticato dal fornitore, il quale recupera l'importo mediante credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997. La Manovra 2019 è intervenuta sulle modalità di spettanza del contributo in commento disponendo che il contributo sia direttamente concesso al soggetto obbligato alla memorizzazione e trasmissione, sotto forma di credito d'imposta, in luogo di prevedere una scontistica obbligatoria da parte del fornitore degli strumenti e di attribuire il credito d'imposta al fornitore medesimo.

16. Utilizzo credito d'imposta adeguamento tecnologico

...? Riprendendo il quesito precedente, il credito d'imposta a partire da quale momento può essere utilizzato?

... Come da provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, datato 28 febbraio 2019, il credito d'imposta può essere utilizzato in F24 (codice tributo 6899), a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata

registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

17. La spettanza del credito d'imposta e i pagamenti tracciabili

...? La spettanza del credito d'imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri è subordinato al pagamento dei suddetti strumenti con modalità tracciabile. Quali sono i mezzi di pagamento ammessi?

... Si deve far riferimento ai mezzi di pagamento tracciabile individuati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018 ossia:

- assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
- mezzi di pagamento elettronici previsti all'articolo 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo: addebito diretto; bonifico bancario o postale; bollettino postale; carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.

Il provvedimento sopra citato era stato emanato ai fini dell'individuazione degli strumenti tracciabili da

L'ESPERTO RISPONDE

utilizzare ai fini della detrazione Iva nonché deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto di carburante e lubrificante per autotrazione.

18. Eventuali ulteriori esoneri rispetto al D.M. 10 maggio

...? Rispetto al D.M. 10 maggio con cui sono stati individuati specifici esoneri temporanei all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, potrebbero essere individuati ulteriori soggetti esonerati in funzione dell'area geografica in cui è svolta l'attività?

... L'art. 2 comma 6-ter del D.Lgs. 127/2015 prevede che le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate nelle zone individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, possono essere documentate, in deroga al comma 1, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della Legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla Legge 26 gennaio 1983, n. 18, nonché con l'osservanza delle relative discipline. Ciò lascia intendere che con apposito decreto potrebbero essere definite ulteriori previsioni di esonero; al momento non è assodato che la disposizione normativa sopra citata faccia venire meno altresì l'obbligo di memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi giornalieri per i soggetti di cui al comma 6-ter.

LE DATE DA RICORDARE ...

Argomento	Già pubblicati
IMU e TASI 2019	04.06.2019
Trasmissione telematica corrispettivi giornalieri	11.06.2019
Argomento	Da pubblicare
Da definire	18.06.2019